

Schema di patti parasociali finalizzati al controllo analogo congiunto sulla Società da parte degli enti partecipanti ai sensi dell'art.16 del T.U.S.P e dell'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 24, 24 bis, 24 ter e 24 quater dello Statuto.

L'anno 2020, il mese di dicembre, il giorno _____, tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino", nella loro qualità di Soci della Società *in house* "Uni.lav. s.c.p.a.", si conviene e stipula quanto segue:

l'Università degli Studi di Messina, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Salvatore Cuzzocrea, con sede in Messina, P.zza Pugliatti, 1 (CF: -----) autorizzato alla sottoscrizione dei presenti patti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, giusta deliberazione del e

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino", in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giampiero Bonaccorsi, con sede legale in Messina, Via Consolare Valeria, 1 (CF:----)

premesse che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Uni.Lav. s.c.p.a. del 22 dicembre 2020 lo Statuto della Società è stato in più punti modificato ed in particolare sono stati ridefiniti l'oggetto e le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto esercitato dagli enti Soci sulla Società,

- i Soci, concordando sulla necessità di precisare e cristallizzare ulteriormente le modalità con le quali si dà piena attuazione al modello *in house providing* della Società per lo svolgimento di attività e servizi strettamente necessari al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività e servizi richiesti, come previsto nel vigente statuto della Società e, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti "Patti Parasociali", l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo secondo il disposto dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli artt. 24, 24 bis, 24 ter e 24 quater dello Statuto approvato con deliberazione assembleare del 22 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, i Soci stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, il necessario riferimento per l'interpretazione dei presenti Patti Parasociali e della volontà dei Soci ivi manifestata.

Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ

1. I presenti Patti Parasociali contengono le regole di esercizio del controllo analogo congiunto della Società, oltre a quanto previsto dallo Statuto, rafforzando in tal modo l'attività di controllo dei Soci nei confronti della stessa, operante secondo il modello "*in house providing*" in conformità a quanto stabilito dalla normativa e in particolare dall'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Le attività della Società, secondo il modello dell'*in house providing*, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci sulla base di quanto previsto:

- a) dallo Statuto sociale;
- b) dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società,

al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e negli indirizzi e direttive da questi ultimi emanati nei confronti della Società.

2. Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli altri organi societari da parte dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto;
- b) l'approvazione di linee guida e dei documenti di programmazione e controllo sull'organo amministrativo e sulla gestione della società, anche al fine di esercitare i poteri di direzione, coordinamento, indirizzo, supervisione e controllo sull'attività dell'ente da parte dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. l) dello Statuto;

- c) l'approvazione degli atti di gestione strategica della Società secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis, comma 2, dello Statuto;
- d) l'approvazione del bilancio previsionale, della relazione previsionale e di gestione; dell'organigramma aggiornato e del piano delle assunzioni; dei piani operativi, finanziari ed industriali eventualmente adottati, secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 5, nn. 1, 2, 3, 4 dello Statuto;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti generali sul funzionamento della Società, secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 5, n. 5 dello Statuto;
- f) la nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 5, n. 5 dello Statuto;
- g) l'autorizzazione agli acquisti di aziende e/o rami di azienda; all'istituzione di sedi secondarie secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 5, n. 5 dello Statuto;
- h) l'autorizzazione agli acquisti di beni e servizi superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 4, dello Statuto;
- i) l'autorizzazione alla stipula di contratti di affidamento di lavori superiori a € 100.000,00 (centomila virgola zero zero), secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 4, dello Statuto;
- l) l'autorizzazione preventiva alla stipula di contratti di servizio e convenzioni che la società intenda stipulare con soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 3, dello Statuto;
- m) l'autorizzazione preventiva alla stipula di contratti di servizio che la società intenda stipulare con gli enti Soci, secondo quanto previsto dall'art. 24 bis, comma 3, dello Statuto.

B) il controllo contestuale è esercitabile dagli enti Soci attraverso:

- a) il potere di fornire indirizzi vincolanti e direttive sulle modalità concrete di gestione economica e finanziaria della Società;
- b) il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici;
- c) la trasmissione entro il 31 luglio di ogni anno di una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma;
- d) la trasmissione di report con le scadenze richieste dagli enti Soci.

C) il controllo successivo è esercitato:

a) attraverso l'approvazione del rendiconto corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016;

b) in questa fase di controllo gli enti soci possono sulla base dei risultati raggiunti fornire indirizzo sugli obiettivi della programmazione successiva

3. Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento delle Assemblee della Società e comunque in tempo utile per consentire l'espletamento dell'attività di controllo.

4. Relativamente agli atti sub A) alle lett. g), h), i), l) ed m) si prevede che debbano essere trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la deliberazione sugli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'UNILAV S.C.P.A. e comunque in tempo utile per consentire l'espletamento dell'attività di controllo. Se anteriormente deliberati l'efficacia della deliberazione è sospesa per lo stesso termine.

5. La Società collabora per mezzo dei propri organi e dei propri uffici all'espletamento delle attività di controllo, istituendo un referente con funzioni di raccordo tra gli uffici amministrativi dell'ente Socio preposti al controllo e gli organi societari.

ART. 4 ORGANI E PROCEDURE DI CONTROLLO

1. Il controllo analogo congiunto è esercitato per mezzo di una struttura tecnica di coordinamento e controllo, costituita dai Soci subito dopo la sottoscrizione dei presenti patti parasociali e composta pariteticamente da funzionari dipendenti dagli enti Soci e nominati da ciascun ente nello stesso numero, che opererà anche avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici incardinati nei rispettivi settori organizzativi di monitoraggio e controllo, istituiti presso gli enti Soci .

2. La struttura di coordinamento e controllo ricevuti gli atti, i documenti, le relazioni, i report, i piani e/o i programmi da parte della Società, provvede ad effettuare l'istruttoria e, se ritiene insufficiente la documentazione a disposizione, richiede alla Società ulteriori atti e documenti utili a fornire i necessari dettagli sulla questione oggetto di istruttoria ovvero sull'andamento dei singoli servizi. All'esito di questa fase propone eventuali interventi e/o attività di controllo ai competenti organi degli enti Soci.

3. L'approvazione degli atti di gestione strategica della Società; del bilancio previsionale, della relazione previsionale e di gestione; dell'organigramma aggiornato e del piano delle assunzioni; dei piani operativi, finanziari ed industriali eventualmente adottati; delle

modifiche statutarie; dei regolamenti generali sul funzionamento della Società; nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; delle modifiche in tema di rappresentanza della Società, è effettuata, all'esito dell'esame tecnico condotto dalla struttura di controllo tramite l'adozione di un atto di congiunto sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti Soci, nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni degli enti Soci medesimi.

4. Gli atti di gestione strategica e gli altri atti elencati al comma precedente dovranno essere trasmessi dalla Società alla competente struttura almeno 15 (quindici) giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea dei Soci.

5. La struttura di coordinamento e controllo dovrà effettuare l'esame, predisporre l'istruttoria ed inviare una relazione ai competenti organi degli enti Soci entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Società. A loro volta gli enti Soci provvederanno in merito con un atto congiunto di controllo tempestivamente e non oltre cinque giorni dalla ricezione della relazione da parte dell'organismo di controllo congiunto.

6. Nel caso di mancato riscontro nel termine predetto, l'esame si intenderà compiuto ed il controllo reso con esito favorevole. Qualora dopo la ricezione degli atti e dei documenti inoltrati dalla Società la struttura di controllo richieda di acquisire atti e documenti integrativi, il termine si interromperà e ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione della chiesta documentazione.

7. L'istanza di autorizzazione a) alla fusione; b) agli acquisti di aziende e/o rami di azienda; c) all'istituzione di sedi secondarie; d) agli acquisiti di beni e servizi superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); e) alla stipula di contratti di affidamento di lavori superiori a € 100.000,00 (centomila virgola zero zero), dovrà essere inoltrata dalla Società all'ente Socio per il tramite del competente ufficio.

8. Gli enti Soci dovranno effettuare l'esame, predisporre l'istruttoria ed inviare alla Società l'atto congiunto di autorizzazione preventiva sottoscritto dai legali rappresentanti, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso il predetto termine l'autorizzazione si intenderà concessa. Qualora dopo la ricezione degli atti e dei documenti da parte della Società la struttura di controllo congiunto chiederà di acquisire atti e documenti integrativi, il termine si interromperà e ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione della chiesta documentazione.

ART. 5 - ULTERIORI MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. La struttura preposta al controllo effettua il monitoraggio della Società attraverso l'esame delle relazioni semestrali e dei report che l'organo amministrativo della Società deve inviare ai sensi dell'art. 24 ter, comma 2, dello Statuto. Essa ha la potestà di richiedere alla Società la trasmissione di documenti integrativi utili a fornire ulteriori informazioni, dati e dettagli sulla gestione della Società e sull'andamento dei servizi.

2. Gli esiti dell'attività di monitoraggio e l'individuazione di eventuali indici di scostamento dagli obiettivi rilevati dovranno essere tempestivamente comunicati ai Soci con apposita relazione istruttoria trasmessa ai Direttori Generali degli enti Soci. Gli enti Soci congiuntamente **adotteranno in sede assembleare** gli atti correttivi e/o i provvedimenti utili ad indirizzare l'organo amministrativo della Società, individuando congiuntamente i rimedi.

Art. 6 - OBBLIGHI

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. Ciascuno di essi si obbliga pertanto in particolare a votare nell'Assemblea della Soci, e a far in modo - per quanto di competenza - che i membri del Consiglio di Amministrazione votino in modo conforme alle determinazioni assunte secondo quanto previsto ai precedenti articoli o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali.

Art. 7 - DURATA

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza. I presenti Patti Parasociali perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Messina.

Art. 9 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

I presenti Patti parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso.

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.